

Sentenza: 2 Febbraio 2007, n. 21

Materia: formazione e lavoro

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 33 co. 6 Cost.; art. 117 co. 2 e 3 Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 38 comma 2, art. 5 commi 1 e 3, art. 8 comma 3 lettera e) ed art. 11 co. 6 lett. e) della legge 5 dicembre 2005 n. 20 della Regione Sardegna (norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 in materia di lavoro e servizi all'impiego).

Esito: infondatezza della questione

Estensore nota: Alessandra Cecconi

Con legge n. 20/2005, la Regione Sardegna è intervenuta a dettare norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro.

In particolare l'articolo 38, dedicato ai profili formativi dei contratti di apprendistato, al comma 2, stabilisce che la formazione teorica da espletarsi nel corso dell'apprendistato deve essere svolta, in prevalenza, esternamente all'azienda.

Tale previsione viene impugnata dal Governo con ricorso nel quale si censura la violazione dell'articolo 117 co. 2 Cost. in quanto, per contenuto, la disposizione atterrebbe non tanto alla materia lavoro (di competenza concorrente), quanto alle materie dell'istruzione e dell'ordinamento civile, riservate alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 Cost. art. 2 lett. l) e n).

Il ricorso censura, poi, il richiamato art. 38 co. 2 sotto ulteriore profilo: esso sarebbe in contrasto con il principio posto dalla legge n. 30/2003 (delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) che espressamente dispone che venga valorizzata l'attività formativa svolta in azienda.

Con il secondo motivo di ricorso vengono impugnati, cumulativamente, gli articoli 5, 8 e 11 della legge in esame, nella parte in cui prevedono la partecipazione delle Università (insieme ad altri soggetti) al sistema dei servizi per il lavoro ed il loro coinvolgimento negli organismi di indirizzo, programmazione e monitoraggio del sistema.

In particolare vengono censurati l'art. 5 co. 3 lett. e) e l'art. 11 co. 6 lett. e) che, nel disciplinare la composizione della commissioni provinciali e di quella regionale per i servizi e le politiche del lavoro, prevedono che alcuni componenti siano designati dalle Università.

Secondo il ricorso governativo, in tal modo la Regione imporrebbe unilateralmente alle Università un obbligo di partecipazione ad organismi regionali e provinciali, in violazione dell'autonomia ad esse garantita dall'articolo 33 co. 6 della Costituzione.

La difesa regionale, nel merito, contesta tutte le censure. In primo luogo, con riguardo all'articolo 38, afferma che la norma disciplina la formazione professionale nel contratto di apprendistato e pertanto la stessa deve essere correttamente collocata nell'ambito dell'istruzione e lavoro, materie sulle quali - in forza delle previsioni statutarie (art. 5 Statuto) e dell'articolo 10 L.Cost. 3/2001 - avrebbe competenze di tipo integrativo ed esclusivo.

Rileva inoltre che alle Regioni è espressamente affidata la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato (cfr. art. 48 D.Lgs. 276/2003) e che comunque la preferenza espressa con la disposizione impugnata per la formazione esterna all'azienda, riguarda soltanto un aspetto della formazione, la sola parte teorica.

Del pari vengono contestate le censure relative agli articoli 5, 8 e 11 in quanto la previsione della partecipazione delle Università ad organismi esterni (regionali e provinciali) da un lato non può configurarsi come una lesione dell'autonomia costituzionalmente garantita poiché questa riguarda l'assetto interno dell'ordinamento universitario. Dall'altro lato si evidenzia che, in ogni caso, la normativa impugnata non impone un obbligo di partecipazione alle Università ma attribuisce loro una facoltà di cui possono fruire o meno. A tal fine è infatti previsto un meccanismo di accreditamento presso la Giunta regionale quale presupposto per la partecipazione agli organismi in oggetto.

La Corte, con stringata motivazione, respinge il ricorso governativo ritenendo infondate tutte le censure formulate.

Con riferimento all'articolo 38, la Corte si richiama all'orientamento espresso in proprie precedenti pronunce in materia di apprendistato, ed alla distinzione tra formazione interna (materia di competenza esclusiva statale) e formazione esterna (materia di competenza concorrente). Su tale presupposto, la norma impugnata viene giudicata legittima proprio perchè riguardante la sola formazione esterna e conforme al sistema del concorso di competenze in tema di apprendistato.

Per quanto riguarda le altre disposizioni impuginate, la Corte evidenzia come la partecipazione agli organismi regionali e provinciali da parte delle Università sia subordinato all'ottenimento di un accreditamento da parte della Giunta regionale. Ciò significa che la partecipazione delle Università

al sistema dei servizi per il lavoro è una mera facoltà ad esse attribuita e non costituisce adempimento di un obbligo, dunque è pienamente rispettosa dell'autonomia delle Università (che potranno richiedere o meno l'accREDITAMENTO).

Le disposizioni regionali impugnate costituiscono pertanto, secondo la Corte, legittimo esercizio del potere della Regione di emanare norme attuative ed integrative in materia di istruzione e lavoro (art. 5 Statuto regionale) e non contrastano con l'autonomia delle università sancita dall'art. 33 co. 6 Cost.

Da qui l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo.